



FNOMCeO

*Al Presidente*

COMUNICAZIONE N. 15

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI  
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DEGLI ISCRITTI PER  
LE COMMISSIONI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

Oggetto: Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida – medici appartenenti ad amministrazioni e corpi – decreto 31 gennaio 2012 - ulteriore proroga relativo all'acquisizione del codice di identificazione.

Cari Presidenti,

facendo seguito alle Comunicazioni n. 12 del 25 febbraio 2011 e n. 55 del 19 settembre 2011 si ritiene opportuno segnalare che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 37 del 14 febbraio 2012 **è stato pubblicato il decreto 31 gennaio 2012** recante *“Ulteriore proroga del termine posto dall'articolo 6, comma 3, del decreto 31 gennaio 2011 relativo all'acquisizione del codice di identificazione da parte dei medici appartenenti ad amministrazioni e corpi”*.

*Come è noto il decreto 31 gennaio 2011 introduce l'uso di un codice di riconoscimento del medico che deve essere riportato in calce alle certificazioni unitamente al timbro ed alla firma del medico certificatore ed all'indicazione dell'ufficio di appartenenza dello stesso.*

L'art. 6, comma 3, del decreto 31 gennaio 2011 come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto 26 luglio 2011 prevede che fino alla data del 15 febbraio 2012 i medici appartenenti ad amministrazioni e corpi (medici appartenenti ad uffici con funzioni di medicina-legale appartenenti alle unità sanitarie locali, i medici responsabili dei servizi di base dei distretti sanitari, i medici appartenenti al ruolo dei medici del Ministero della salute, i medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, i medici militari in servizio permanente effettivo, i medici del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli ispettori medici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli delle Ferrovie dello Stato) possono rilasciare i certificati di idoneità psico-fisica, necessari al conseguimento della patente di guida, secondo le modalità previgenti rispetto alle disposizioni dell'art. 1 del decreto 31 gennaio 2011 sopracitate.

Ebbene il decreto 31 gennaio 2012 indicato in oggetto che è stato emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispone una ulteriore proroga al fine di garantire una piena efficienza del servizio reso dai medici appartenenti alle amministrazioni e corpi sopraccitati, accordando agli stessi medici un maggior tempo per l'acquisizione del codice di identificazione che deve essere richiesto, per il tramite degli uffici di appartenenza, all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove ha sede l'ufficio al quale appartengono.

Nella fattispecie l'art. 1 del decreto 31 gennaio 2012 modifica l'art. 6 del decreto 31 gennaio 2011, prevedendo che *"fino alla data che sarà resa nota mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"* i medici appartenenti ad amministrazioni e corpi citati dapprima possono rilasciare i certificati di idoneità psico-fisica necessari al conseguimento della patente di guida secondo il sistema previgente.

Al fine di consentire un esame più approfondito della materia è possibile scaricare copia del provvedimento sul portale della fnomceo al link gazzetta ufficiale.

Cordiali saluti

Amedeo Bianco



M.F